



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 19/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO POLITICHE PER IL LAVORO 2 novembre 2015, n. 2386

CIG in deroga 2014/I/F204/gen-mar. Concessione trattamento e autorizzazione all'INPS al pagamento a seguito di richiesta di riesame delle istanze.

L'anno 2015 addì 02 del mese novembre in Bari, presso il Servizio Politiche per il Lavoro

Il Dirigente dell'Ufficio

sulla base dell'istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G.P.A.P.L.

Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;

Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali I.O.;

Visto il decreto interministeriale n. 83117 del 16.07.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il decreto interministeriale n.78641 del 22.01.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono stati assegnati 34.712.651,00 Euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;

Visto il decreto interministeriale n. 83527 del 06.08.2014 con cui sono stati assegnati 34.712.651,00 Euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;

Visto il decreto interministeriale n. 86486 del 04.12.2014 con cui sono stati assegnati 43.390.814,00 Euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;

Visto il verbale di accordo del 24 aprile 2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali fermo restando quanto previsto dall'Accordo del 01.02.2013 e successive modificazioni ed in particolare dell'Intesa del 12 aprile 2013;

Visto il verbale di accordo del 14.01.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

Visto il verbale di accordo del 18.03.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

Visto il verbale di accordo del 05.11.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;

Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218;

Viste le istanze di riesame trasmesse dalle imprese a seguito di pubblicazione dell'A.D. di mancata ammissione al trattamento;

Visto il verbale di accordo del 14.01.2014 con il quale è stato fissato il termine entro il quale presentare la documentazione cartacea, entro e non oltre il 30 maggio 2014, "fatta salva l'ipotesi in cui il mancato

invio del verbale dipenda dalla ritardata convocazione da parte della Provincia, debitamente documentata dal richiedente”;

Vagliata la nuova documentazione prodotta a corredo delle precitate istanze di riesame, e rilevato che sussistono i presupposti di legge per beneficiare del trattamento di integrazione in deroga.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di considerare ammissibili al trattamento di CIG in deroga le imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Le imprese potranno ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell'allegato A, per il periodo, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto.
2. Il costo totale presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 3.409 di sospensione dall'attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi € 33.408,20;
3. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
4. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa.
5. Le imprese di cui all'Allegato A dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, e in particolare dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento, giuste disposizioni ministeriali del 01 agosto 2014 prot. N. 83473;

6. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce notifica agli interessati.

7. il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo
- b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il dirigente Ufficio Politiche attive e tutela
della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe Lella

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
